



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

VERBALE DI UDIENZA

L'anno 20 19 addì 23 gennaio, ore 9,30

nella Sezione Lavoro presso il Tribunale di Torre Annunziata, sita in C.so Umberto

n. 437 innanzi al Giudice del Lavoro, dott. FAVI

assistito dal sottoscritto

nel procedimento civile N.R.G. 6094/2018

promosso da Valeria FIORENZA

rappresentato e difeso dall'Avv. Elisana Flores

con procura in calce

attore

contro RIVER

rappresentato e difeso dall'Avv. Luisa FRANZESE

con procura ex art. 417 bis 1° Co. cc.

convenuto

sono comparsi: Per la ricorrente, prof. ssa
Valeria FIORENZA, l' avv. Elisana
Flores che, contestando in fatto ed
in diritto quanto ex adverso posto,
chiede l'integrale accoglimento
del verbale introduttivo.
E' presente altresì la ricorrente.

Preliminarmente, con riferimento all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal DUE, pag. 2 della memoria di costituzione, va rilevato che l'art. 413 comma 5, del d.lgs. dispone che, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della P.A., competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addebitato o era addebitato al momento della cessazione del rapporto e che tale competenza ha natura esclusiva, è stata interpretata dalla giurisprudenza in maniera non univoca. Tra gli altri, si è sviluppato più recentemente un orientamento che è in linea con il principio espresso dall'art. 5 c.p.c., secondo cui "la competenza si determina con riguardo (...) allo stato di fatto esistente al momento di proposizione della domanda". Ebbene, quest'ultima interpretazione della Suprema Corte fa riferimento al luogo in cui il docente, al momento di introduzione della lite, presta la propria attività lavorativa, che, nella fattispecie corrisponde a quella dell'assunzione provvisoria, così come esposto nel motivo in fatto n. 4 del ricorso introduttivo. Ne deriva, pertanto, che "l'ufficio

al quale il dipendente è addetto" no quello di
effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative
e non anche l'ufficio di formale assegnazione
del dipendente (Cons. 21690/2011). Quest'ultimo
orientamento è peraltro in armonia con lo spirito
dell'art. 613, comma 5 cpe, che mira a favorire
il lavoratore garantendogli: "il minor disagio possibile
nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria",
in quest'ottica Cons. 15346/2004, anche al fine di
rendere più agevole l'adempimento istruttorio per ripercu-
gli elementi probatori necessari al Giudizio (Cons. 3111/12).
Per riferimento alle (difficilmente enucleabili)
contestazioni in diritto, conferenzialmente e controdot-
toralmente espresse, si fa sommariamente rilevare
all'Ecc. mo Giudice adito che, con molte
probabilità de ci troviamo al cospetto di una
memoria di costituzione o difesa di una docente
di ruolo in servizio (cf. pag. 22).
Parte ricorrente reitera l'istanza di nullità ex
art. 151 cpc già espresa in calce al verbale.

Il G. d. L.,

rilevato l'elevatissimo numero dei foglietti
distruttori delle nullità; rilevato l'esistenza
sul sito istituzionale dell'amministrazione contenute
della possibilità di dare un volume pubblicato ai

controinteressari; ritenuto quindi che, in applicazione
dell'art. 151 cpc possono essere stabilite delle
ferme alternative di udienza;

autunno

il ricorrente si provvede alla udienza ai controinteressari
vedente integrale pubblicazione del verbale del
decreto di formazione di udienza ^{il del presente verbale} ~~del provvedimento~~
~~autunno questa modalità di udienza nel sub~~
interessi istruendo del RIVU; autunno alle
ferme di udienza ordinando nei confronti dei
Controinteressari Autunno De Stefano, Costantino
De Sene ed Oreste Fabio Fontana gli indirizzi
nel ricorso introduttivo.

Si riserva sulla competenza Territoriale
del Tribunale adito, essendo lo stesso
valore in Piemonte 0002, ma in essequione
provvisoria o/o l.i.s. "Dequi" di Torre del Greco
per l'e.s. 2018/2019.

Il Giudice del Lavoro

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giovanni Favi

N° 6094 /18 R.G.



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il giudice

DECRETO

- Visto il disposto dell'art. 289 c.p.c.;
- visti gli atti del fascicolo come consegnato in visione dalla cancelleria;
- Ritenuto che il verbale del 23/1/2019 debba essere integrato con l'indicazione della data di udienza;

P.Q.M.

- Fissa per il proseguo l'udienza del 26/6/2019 disponendo che le formalità relative alla notifica avvengano nei termini di legge anche in relazione al presente decreto;

Manda la Cancelleria per gli adempimenti.

Torre Annunziata, 6/2/2019

Il Giudice
(dr. Giovanni Favi)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL
6 FEB 2019
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Rosanna ONESTO